CAPONE

I Testimoni Falsi E Reticenti

1900

HARVARD
LAW
LIBRARY

Digitized by Google

PROPERTY OF
CR TX
HARVARD LAW LIBRARY

GASPARE CAPONE
Procuratore del Re

I testimoni falsi e reticenti

PROPERTY OF
HARVARD LAW LIBRARY

Estratto dalla « **domenica giudiziaria** »
(Anno V. — Num. 38)

CR TX

NAPOLI
STAB. TIPOGRAFICO DI GENNARO M.ª PRIORE
Vico Ss. Filippo e Giacomo, 26
1900

BIBLIOTECA LUCCHINI
11734
N.° d' ord. 7906

Digitized by Google

Oggi che in Italia d'un gran numero di delitti non si scoprono gli autori, oggi che gli errori giudiziarii sono divenuti men rari, e che gran fatica si dura nei giudizi penali per appurare il vero, oggi che numerosi dibattimenti sono avvelenati dai falsi e reticenti testimoni io aspettavo che si fosse proposta una severità maggiore contro costoro i quali sono per me la massima cagione di queste iatture.

Accade invece tutto il contrario, perchè tra i principii adottati dalla Commissione per la riforma del codice di procedura penale io leggo che il magistrato non deve più avere, come l'ha oggidì, la facoltà di ordinare l'arresto

Digitized by Google

del testimone falso o reticente in udienza.

Con tutto il rispetto, che si deve agli uomini insigni, componenti la Commissione riformatrice, io spenderò quì modestamente alcune parole su questa proposta, come ho già fatto per alcune simili, e seguiterò a fare per altre.

Sono parole vuote di erudizione e di dottrina che mi suggerisce solo la pratica.

L' arresto del testimone in udienza, quando apparisce falso o reticente, alcuni l' han voluto giustificare con la teoria della flagranza, dicendo che come è autorizzato l' arresto di qualunque colpevole *in ipsa perpetratione facinoris deprehensum* così dev' essere ammesso anche l' arresto del testimone, non appena s' ostina a tacere quel che sa, o finisce d' aver vomitata la bugia in udienza.

Secondo me, costoro hanno perfettamente ragione.

Altri all' incontro sostengono che tale arresto non si può giustificare col principio della flagranza, perchè in tema di falsa testimonianza non si ha il carattere ordinario della flagranza

Digitized by Google

consistente nel cogliere il delinquente, allorchè compie il fatto materiale, obbietto del delitto, accertato coi propri sensi, come sarebbe quando si coglie l' uccisore che col pugnale si trova sopra la vittima, o fugge immediatamente dopo d' averla sagrificata.

Comunque non mi persuada questa ultima opinione, io pur la rispetto, perchè è professata da valentuomini e questa opinione ottimista ha dovuto certamente seguire la Commissione riformatrice, se ha dato il suo avviso contrario all' arresto del testimone in udienza,

Io però esco dal campo dottrinale, da quello delle teorie astratte, perchè sono convinto che il *dottrinarismo*, mi si passi la barbara parola, sia l' ostacolo massimo alla formazione di un buon codice di procedura penale.

Io sostengo quello che la pratica mi ha insegnato, che nei casi gravi sia di evidente falsità, sia di reticenza manifesta, l'arresto del testimone in udienza è comandato da un' alta ragione sociale, dalla necessità di dare una sollecita, un' esemplare, legittima riparazione alla grave offesa fatta nella sede

Digitized by Google

stessa della giustizia alla coscienza pubblica rimasta scossa ed indignata.

Fra i mille casi che potrei citare a me occorsi, rammenterò uno solo, come più recente.

Assistevo testè in Corte d'Assise ad una causa d'omicidio premeditato per l'uccisione d'un pastore, avvenuta in campagna mediante tre colpi poderosi di scure dati col taglio che avevano aperto il cranio e fatto uscire il cervello di fuori.

Per quella vittima ricevere i colpi, cadere a terra e morire dovette essere un punto solo, come dal verbale generico era pienamente dimostrato.

Il giudicabile si dichiarava innocente ed addusse i suoi testimoni a discarico tra cui una donna che non aveva una rozza favella.

Costei raccontò come, poco distante, aveva veduto dare i colpi, si era avvicinata alla vittima che, giacente a terra, le aveva narrato l'accaduto e fatto anche il nome dell'offensore, il quale non corrispondeva a quello dell'accusato.

Si udì un mormorio nel pubblico

Digitized by Google

esprimente un senso di meraviglia e di disgusto per siffatto mendacio.

Il Presidente più volte la richiamò dicendo assurdo quel racconto, perchè la vittima non aveva potuto aprir bocca ma la donna si mantenne ferma nei suoi detti.

Ne fu ordinato l'arresto ed il pubblico che gremiva la sala d'udienza dette in evidenti segni di compiacimento e di soddisfazione.

Ora, domando io, non sarebbe stato un enorme scandalo se quella donna fosse andata libera a casa, ove non se ne fosse potuto ordinare l'arresto?

E quanti scandali simili di libero licenziamento d'un falso teste non avverrebbero, ove l'arresto fosse proscritto?

L'arresto immediato del testimone falso o reticente all'udienza, non solo rappresenta una sollecita riparazione alla coscienza pubblica offesa, ma è un freno salutare perchè le male testimonianze che già sono in aumento non crescano a dismisura fino a rendere impossibile addirittura il corso sereno della giustizia penale.

Questo doppio criterio è stato quello

Digitized by Google

che ha indotto quasi tutti i legislatori a concedere al magistrato la facoltà di ordinare l' arresto del testimone falso o reticente in udienza, perchè ne usasse nei casi gravi sia di falsità evidente, sia di reticenza manifesta che sono appunto quelli, che scuotono la coscienza pubblica.

Che se il codice vigente nell'art. 312 imitando altri codici concede al magistrato la facoltà di ordinare l'arresto in udienza del falso o reticente testimone, senza aggiungere che tal facoltà si deve usare nei soli casi gravi di falsità evidente o manifesta reticenza, tutti i buoni interpreti però sono concordi che così deve intendersi la disposizione legislativa, giacchè se ogni volta si dovesse ordinare l' arresto, il legislatore non si sarebbe affidato al libero criterio del giudice.

Qualora poi la Commissione credeva di dover porre assolutamente mano alla riforma dell' art. 312 avrebbe potuto ridurlo alla seguente dizione.

« Se da risultamenti del dibattimen-
« to la deposizione importante di un
« testimone appare evidentemente falsa,
« o se un testimone nella sua deposi-

Digitized by Google

« zione occulta la verità sopra un fatto
« grave di cui costa chiaramente dal
« dibattimento averne lui cognizione
« la Corte od il Tribunale sulla istan-
« za delle parti od anche d'ufficio po-
« trà ordinare che il testimone sia im-
« mediatamente arrestato. »

Così disponendosi, ogni obbiezione contro l'arresto del testimone in udienza cade di peso.

Non potrà più paventarsi che la minaccia dell'arresto sia come un incubo sul testimone deponente, una coazione, una intimidazione, che per un pusillanime potrebbe valere ad indurlo a dire quel che si vuole.

Come si potrà parlare più di coazione, o d'intimidazione, quando si ha dinanzi un testimone impudente che si ostina a negar l'evidenza ed a chiudere gli occhi per non veder la luce del sole?

Io comprendo perfettamente che se vi fosse il menomo dubbio sulla verità delle affermazioni di un testimone, il fargli continuamente balenare dinanzi agli occhi il carcere potrebbe equivalere ad un costringimento morale e potrebbe esservi il pericolo che la sua ritrattazio-

Digitized by Google

ne non fosse più figlia della resipiscenza bensì del timore.

Ma quando si tocca con mano che il testimone mentisce, la minaccia dell'arresto non è più costrizione immorale, odiosa, riprovevole, essa si traduce in un solenne richiamo, in un mònito efficace, tanto più perchè il testimone ben sa che tale minaccia non potrebbe mai tradursi in atto, se non previa una solenne pubblica e contraddittoria discussione, e previa un' ordinanza del collegio giudiziario innanzi cui egli depone.

Ben s' intende che sarà sempre quistione d'apprezzamento del magistrato, ma bisogna una buona volta persuadersi che se non si ha fiducia nel senno, e nell'onestà dei giudici qualunque codice, anche il più perfetto, può riescire nell' applicazione sommamente dannoso, ed il legislatore, che forma le sue leggi sulla base della sfiducia verso chi sarà chiamato ad applicarle, mal s'appone.

Dalla storia apprendiamo la barbarie di tempi remoti e non v'è oggi alcuno che non la condanni, perchè ci fanno giustamente inorridire, i mezzi che si adoperavano *ab antico* contro i testimoni ritenuti falsi e reticenti.

Digitized by Google

Apprendiamo altresì in che orrore si aveva dagli antichi il delitto di falsa testimonianza che può compromettere la sicurezza d'ogni galantuomo, e quanto gravi erano le pene stabilite per punirlo.

L'opinione degli antichi criminalisti circa tal delitto può dirsi espressa in questa sentenza di Giulio Claro « *Arbitror nullum crimen esse perniciosius reipublicae* ».

Invece oggi pare che spiri un' aura tutt'affatto opposta,come apparisce dallo scrupolo che si ha di permettere l' arresto del testimone in udienza, dietro ordine del magistrato, in caso di evidente falsità e reticenza, quando in Italia in qualche piccolo comune v' ha gente che, difettando di lavoro, per guadagnarsi l' indennità esce la mattina in piazza e si offre a testimoniare su tutto e specialmente su quello che assolutamente ignora.

Non ha guari fra noi una certa interpretazione degli art. 312, 253, 181 del codice di procedura penale produceva l'effetto che il testimone falso o reticente arrestato in udienza fosse nuovamente rimesso in libertà, cioè o subito dopo l'interrogatorio (val quanto dire po-

Digitized by Google

che ore dopo l'avvenuto arresto) oppure con l'ordinanza stessa, che, terminata l'istruttoria, l'inviava al giudizio.

Era uno spettacolo poco edificante cotesto, derisorio dell' ordine d' arresto dato dal magistrato, in quantochè bene spesso il testimone entrato nel carcere per una porta ne usciva tosto per l' altra con quanto decoro e prestigio della giustizia non è chi non possa immaginare.

Ora però con sentenza, *aulis iunctis*, del Supremo Collegio del 23 novembre 1899 nella causa Suriano accogliendosi il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo è venuta fuori la vera e sana interpretazione delle mentovate disposizioni legislative, la quale si può riassumere in un concetto solo da cui derivano tutte le altre conseguenze.

L'art. 312 da facoltà di spedire mandato di cattura pel delitto di reticenza e falsa testimonianza, perchè al mandato di cattura equivale l'ordine di arresto che può profferire il magistrato in udienza per la reticenza e falsa testimonianza.

Se quindi per tali delitti puó spedir-

Digitized by Google

si il mandato di cattura, come per gli altri, così anche per questi non dev'essere ammessa nè l'escarcerazione preventiva e neppure l' escarcerazione ad istruzione finita, quando cioè si pronunzia l'invio al giudizio e solo potrà concedersi la libertà provvisoria, se il caso lo consiglia.

Al dì d'oggi *hoc iure utimur* e questi principi egli è da far voti che si mantengano saldi nel venturo codice di procedura penale.

Sono vieti principi, dirà taluno, eppure a me non sembrano tali.

E se mi son messo a difenderli senza pretensione alcuna, è perchè sono intimamente convinto che usar larghezze verso i testimoni falsi e reticenti equivale a porre in serio pericolo la retta amministrazione della giustizia penale nel nostro paese.

Digitized by Google